

## **TI\_GERICHTE 52.1998.216 vom 13. November 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.216](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.216)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.216 du 13 novembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.216 del 13 novembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Il quesito a sapere se il presente gravame è pure ricevibile sotto l'ottica della citata disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa, potendo questo Tribunale entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

#### **E. 1.5**

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quale scopo permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo obiettivo non è ravvisabile nel caso in cui un figlio, affidato ad un parente oppure a una terza persona, ha vissuto durante numerosi anni all'estero separato dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitesi in Svizzera e vuole raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. In questi casi si presume che lo scopo prefisso non è quello di assicurare una vita familiare comune, ma piuttosto di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Sussiste quindi un diritto incondizionato al ricongiungimento familiare in Svizzera, soltanto se nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente. Ciò è il caso quando la famiglia ha avuto dei validi motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Le particolarità della fattispecie concreta da esaminare sono segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. Il permesso verrà più facilmente concesso se il genitore residente in Svizzera, malgrado tutti gli sforzi profusi, si è trovato nell'impossibilità giuridica o materiale di ricongiungersi precedentemente con il figlio. Va anche rilevato che l'autorizzazione non sarà concessa se lo scopo è quello di terminare la propria formazione in Svizzera oppure per assicurarsi migliori condizioni economiche (DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pagg. 280-281 e rinvii). 2.2. In concreto, \_\_\_\_\_, padre dell'insorgente, si è separato nel 1989 dalla famiglia di sua propria volontà per entrare in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale, quando i suoi figli avevano rispettivamente 8 e 6 anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di dimora nel 1993 e nonostante la possibilità concessagli dagli art.

38-40 OLS, egli ha manifestato in alcun modo l'intenzione di farsi raggiungere dal figlio. A tale proposito il fatto che a suo dire l'autorità competente, a seguito delle sue condizioni economiche, non gli avrebbe per prassi sicuramente permesso il ricongiungimento familiare è una circostanza priva di alcun supporto probatorio. Ma tant'è. Nemmeno con l'ottenimento del permesso di domicilio nel 1996 il padre ha sollecitato il permesso ai sensi dell'art. 17 LDDS per il figlio, facendosi ricongiungere nell'aprile 1997 soltanto con la moglie, la quale ha lasciato i figli presso parenti. E' solo poco meno di due anni più tardi dall'ottenimento del domicilio, con le proprie condizioni economiche a suo dire a quel momento migliorate con l'arrivo della moglie, che il padre ha chiesto il ricongiungimento con il figlio, ma con i seguenti scopi: " (...) Mio figlio terminato gli studi in \_\_\_\_\_ ha deciso di raggiungerci anche lui per stare in famiglia (fin'ora c'era stata anche la madre in \_\_\_\_\_). Visto che mio figlio non ha più intenzione di inoltrarsi con ulteriori studi desidera poter lavorare in Svizzera, quindi è con queste motivazioni che facciamo la richiesta per il rilascio di un permesso a nome di mio figlio \_\_\_\_\_. Vogliate prendere nota che ho anche altre due figlie, che sono ancora minorenni, le quali sono rimaste in \_\_\_\_\_ per non interrompere i loro studi. Vivono presso una zia alla quale viene versata una somma di denaro per il loro mantenimento. Non è da escludere che in futuro scelgano anch'esse a riunirsi alla famiglia in Svizzera" . (v. lettera 28 gennaio 1998 all'Ufficio regionale degli stranieri a Lugano) Alla luce di queste ed inequivocabili affermazioni, si constata che lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza che è volto a garantire a quest'ultimo prospettive professionali ed economiche, finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Va infine rilevato che nulla muta nel caso in esame il fatto che le sorelle \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambe di 14 anni al momento dello scritto citato, vogliono chiedere anch'esse di ricongiungersi con la famiglia in Svizzera avendo terminato i loro studi obbligatori nel giugno di quest'anno (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 4 in fondo). Come ha già considerato il Consiglio di Stato, non si può ammettere un ricongiungimento familiare parziale "al contagocce". Il fatto che si volesse evitare alle sorelle di perdere anni di scuola non è una ragione atta a giustificare il ricongiungimento postulato dall'insorgente. Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe quale risultato di separare senza validi motivi il ricorrente, oltre che dalle sorelle, dai parenti che con la venuta in Svizzera della madre si occupavano di lui in \_\_\_\_\_, paese in cui è nato e cresciuto, dove possiede stretti legami sociali e culturali e ha ricevuto pure un'istruzione scolastica (elementari, medie e liceo: v. curriculum vitae 28 gennaio 1998). 3. 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri

praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). 3.2. In concreto, visto quanto precede (consid. 2), e a prescindere dall'accertamento se il legame di parentela dei famigliari residenti in Svizzera è intatto ed effettivamente vissuto, il diniego di autorizzazione è in tutti i casi perfettamente conforme all'art. 8 CEDU, non essendo ravvisabile alcuna delle eccezioni testé enunciate. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile - o anche solo affermato - la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto, come visto dianzi, che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di \_\_\_\_\_ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. Va infine osservato che non vi sono ostacoli di sorta, nell'ambito di permessi di soggiorno turistici, tali da rendere impossibile le relazioni del ricorrente con i propri genitori in Svizzera. 4. Visto quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. Quanto alla domanda di effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto. L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta atteso che il gravame era sin dall'inizio manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 30 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_ (23 febbraio 1981), cittadino \_\_\_\_\_, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario